



Psicologia giuridica

Lez. 4

Paola Magnano

paola.magnano@unikore.it



Trattamenti istituzionali

- **Intervento istituzionale:** rappresenta la tradizione più consolidata di risposta all'autore/ autrice di reato, risponde attualmente a una compresenza di finalità retributive e rieducative, con orientamenti di giustizia riparativa che sono già attivi nel settore minorile (grazie alle previsioni contenute nelle *Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, D.P.R. 448/1988) mentre, nella giustizia ordinaria, gli spazi normativi, le sollecitazioni teoriche e le sperimentazioni applicative, sia pure presenti, devono tutt'oggi confrontarsi con le sfide di una ricerca di sicurezza che spinge decisamente in direzione custodiale.
- La questione di fondo attiene al **significato della pena** (Quadrio, Colucci, 1998): le sue modalità di esecuzione (il carcere) disattendono gli obiettivi dichiarati.

Trattamento e rieducazione

Normativa penitenziaria:

- Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il **rispetto della dignità della persona**.
- Il trattamento è improntato ad assoluta **imparzialità**, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
- Negli istituti devono essere mantenuti l'**ordine e la disciplina**. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
- I detenuti e gli internati (persone sottoposte a misura di sicurezza per pericolosità sociale) sono chiamati o indicati con il loro nome.
- Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
- Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un **trattamento rieducativo** che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Trattamento e rieducazione

Tipologie degli interventi di trattamento:

- Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di **interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali**.
- Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a **promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali**, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.
- Gli interventi di trattamento si rivolgono quindi a coloro per i quali esiste già una sentenza definitiva, mentre per **gli/le imputati/e** sono previste sostanzialmente attività di sostegno della persona e dei suoi interessi, atte a limitare le inevitabili conseguenze del regime detentivo.
- Il trattamento consiste in una serie di attività che, accanto ai **colloqui con le figure specialistiche** (educatore/educatrice, psicologo/a, criminologo/a, assistente sociale), includono il **lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la religione, attività culturali, ricreative, sportive** nonché la rilevante dimensione dei rapporti con la famiglia e dei contatti con l'esterno (dal privato sociale, nelle forme del volontariato e dell'associazionismo organizzato, ai servizi del territorio, come nel caso dei presidi per tossicodipendenti).

Trattamento e rieducazione

Caratteristiche degli interventi di trattamento:

- Il trattamento deve essere attuato secondo il criterio dell'individualizzazione per «**rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto**» e attraverso «l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale».
- Un aspetto di forte rilievo risocializzativo è rappresentato dalle possibilità di **contatto attivo con l'esterno**, attuabili tenuto conto della pena comminata, di quella espiata e residua, nonché di una serie di condizioni riferibili alle modalità soggettive di fruizione e partecipazione al trattamento:
 - ▶ *lavoro all'esterno* (art. 21 L. 354/1975) come modalità più aperta di esecuzione del lavoro;
 - ▶ *permessi premio*, quali strumenti trattamentali finalizzati a «consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro» alla persona detenuta che abbia tenuto regolare condotta e che non risulti socialmente pericolosa (art. 30-ter comma 1);
 - ▶ *misure alternative*, forme extramurarie di esecuzione della pena concesse in funzione della partecipazione al programma di trattamento e agli sviluppi che fanno ipotizzare l'esterno come situazione più favorevole all'obiettivo della riabilitazione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata).

Trattamento e rieducazione

Caratteristiche degli interventi di trattamento:

- Tali misure hanno l'obiettivo di favorire un graduale, progressivo contatto con l'esterno, tenuto conto della posizione giuridica del/della condannato/a e in funzione di alcuni criteri.
 - ▶ *per la semilibertà* (artt. 48-51): i progressi compiuti nel corso del trattamento, in presenza di condizioni per un graduale reinserimento sociale;
 - ▶ *per la liberazione anticipata* (art. 54): riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione;
 - ▶ *per l'affidamento in prova al servizio sociale* (art. 47): quando, sulla base dell'osservazione della personalità condotta collegialmente in istituto, si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni connesse, «contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
- Alcune misure coniugano gli obiettivi risocializzativi con i bisogni riferibili alla salute della persona:
 - ▶ la detenzione domiciliare (art. 47-ter), concessa per rilevanti, non altrimenti gestibili esigenze connesse alla **genitorialità**, per gravi **condizioni di salute** che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari, per **inabilità anche parziale di persona ultrasessantenne**, per comprovate **esigenze di salute, studio, lavoro, famiglia della persona di età inferiore ai ventuno anni**.

Trattamento e rieducazione

Diritto premiale al trattamento:

- Il trattamento non si configura come un obbligo della/del condannata/o. Dovrebbe essere un suo diritto e uno strumento atto a promuovere un processo di cambiamento degli atteggiamenti e delle condizioni che hanno problematizzato una partecipazione sociale coerente con i divieti normativi.
- **Sia pure non obbligata al trattamento, la persona detenuta non vi si può sottrarre se non a rischio di vedere preclusa la possibilità di uscire dal carcere e di ripristinare processi di socialità libera.**
- La stesura del programma – che, come abbiamo visto, deve essere individualizzato cioè calibrato sulle specificità della persona - è subordinata all'osservazione scientifica della personalità in modo da rilevare, secondo la concezione attuale di quanto affermato dalla legge: *le particolari problematiche ed esigenze del/della detenuto/a; la tipicità delle sue condizioni anche di vita esterna; le sue modalità di interpretare le esperienze vissute e di utilizzare gli interventi proposti; il suo orientamento a una valutazione critica del comportamento anti giuridico attuato, anche con riguardo alle conseguenze per sé e per la vittima;*
- L'attività indicata dall'art. 27 D.P.R. 230/2000 (*Osservazione della personalità*) è condotta da un'équipe che ha il compito di osservare la personalità del/della condannato/a e impostare il trattamento. Si può, pertanto, distinguere un'**attività diagnostica**, per individuare le condizioni del soggetto sotto il profilo psicologico e sociale, e un'**attività prognostica**, relativa al tipo di intervento più idoneo per quel/quella determinato/a autore/autrice di reato, poste le sue condizioni e risorse, nonché le condizioni e risorse del suo ambiente di vita e dei servizi che possono essere coinvolti.

Le conseguenze della detenzione

- **Il carcere è luogo di esclusione e isolamento per eccellenza**, con il fine ultimo di proteggere la società da chi, si ritiene, rischia di metterla in pericolo: è una realtà inattesa e caratterizzata da rituali spersonalizzanti, totalizzanti e violenti.
- **Istituzione totale** (Goffman, 1961): un luogo chiuso, caratterizzato da un'amministrazione formale e da norme interne che lo regolano, abitato da un gruppo di soggetti che vengono privati dei legami con l'esterno.
- La vita è organizzata in ogni singola parte e le persone detenute, dopo l'ingresso in carcere, devono rinunciare alla propria vita precedente, al proprio ambiente, ai familiari, agli amici, ma anche ai propri progetti, agli obiettivi, alla stessa identità.
- La detenzione, in quanto privazione globale di libertà, infatti, tende a ridimensionare l'autonomia decisionale dell'individuo con progressiva riduzione delle situazioni nelle quali lo stesso può sperimentarsi nella presa di decisione e nella conseguente assunzione di responsabilità.
- Dal venire meno della responsabilità derivano le condizioni per una interruzione dei normali processi di socialità e si rende più probabile un atteggiamento regressivo verso condotte e atteggiamenti di passivo disimpegno o di esasperata opposizione, anch'essa spesso passiva: esiti in evidente contrasto con le finalità attese.

Gli effetti sulla persona

- All'esperienza del carcere possono essere ricondotti alcuni dei sintomi tipici di chi ha vissuto eventi traumatici: **manifestazioni di distacco nei confronti degli altri, mancanza di empatia, disturbi del sonno, scoppi d'ira, difficoltà nella concentrazione e nell'attenzione, perdita di interesse, orientamento negativo verso il futuro.**
- Specifici dell'esperienza detentiva sono il già ricordato **effetto prisonizzazione** e l'«**effetto lucifero**» (Zimbardo, 2007).
- Fra le conseguenze più frequenti della condizione detentiva possiamo citare la **sindrome depressiva reattiva**. Lo stato depressivo delle persone detenute è in relazione a tre dimensioni principali: **periodo di detenzione, atteggiamento nei confronti dell'istituzione carceraria, entità della pena.**
- I momenti critici sono **l'ingresso e l'uscita dal carcere**, in quanto, in entrambi i casi, l'individuo si trova di fronte a un cambiamento sostanziale della propria condizione, dei propri rapporti e, conseguentemente, della propria identità. È proprio in queste due fasi che generalmente compaiono i disagi e i sintomi sopra riportati.

Gli effetti sulla persona

- L'«**impatto emotivo**» dell'ingresso in carcere riveste un ruolo importante rispetto alla più grave conseguenza da detenzione, il rischio di suicidio, specie se il/la detenuto/a è in attesa di giudizio. Un insieme di fattori psicologici interviene a destabilizzare la persona: *stati depressivi reattivi, vergogna, paura rispetto all'ambiente e alla sentenza, crisi esistenziali* (Terracina, 1998). Altro elemento di grave rischio è riconducibile a una condizione presente in molte carceri italiane, il **sovraffollamento** (Prete, Cascio, 2006; Leese, Thomas, Snow, 2006)
- Il **rischio di suicidio** è presente lungo tutto l'arco della detenzione (World Health Organization, 2008), anche se alcuni passaggi appaiono particolarmente critici, come l'ingresso, l'attesa di giudizio, la condanna (Merzagora Betsos, 2005) e persino l'uscita dal carcere con la gravosa richiesta di una ristrutturazione di sé e dei propri sistemi, con le pesanti sfide provenienti da un ambiente esterno divenuto talora estraneo, frequentemente diffidente quando non oppositivo.
- Le persone detenute ed ex-detenute sono state considerate dall'organizzazione mondiale della sanità fra le categorie più vulnerabili in materia di salute mentale e di suicidio (Pagliaroli, 2010).

Gli effetti sulla persona

- L'intervento trattamentale può costituirsi come strumento di contenimento dei possibili danni da detenzione e come risorsa di promozione della persona.
- L'intervento si configura come opportunità di realizzare l'attivazione soggettiva (per esempio attraverso le attività che in carcere possono essere svolte) perché ciò rappresenta un mezzo per sostenere la persona nelle sue esigenze di base di previsione e controllo degli eventi quotidiani; quelle esigenze su cui far leva per orientare al compito più difficile, affrontare il ritorno in libertà e i problemi che esso comporta.
- La previsione e il controllo degli eventi quotidiani sono visti come risorsa per contenere l'esperienza destrutturante della carcerazione; un contenimento che sappia circoscrivere il tempo della detenzione, impedire che esso si trasformi in una rappresentazione della propria storia e delle progettualità di vita.
- Attività, lavoro, rapporti con l'esterno, e particolarmente con la famiglia, rappresentano lo sfondo su cui possono essere inseriti i contenuti capaci di sostenere questa prospettiva.

Effetti sul sistema

La patologia della reclusione non riguarda soltanto la persona detenuta. Il disequilibrio, la sfida, la problematicità coinvolgono altri soggetti, individuali e plurali: il contesto familiare, le/i professioniste/i del carcere, la stessa istituzione penitenziaria e la società.

La **famiglia** riveste un ruolo fondamentale fra le risorse in grado di contrastare l'effetto prisonizzazione: il mantenimento dei legami familiari costituisce, infatti, un fattore protettivo rispetto all'omologazione della cultura carceraria e al rischio di assumerne i valori, con le evidenti conseguenze sulla stabilizzazione di una carriera deviante.

Le influenze dello stato detentivo sull'individuo e sul suo contesto familiare sono però notevoli, in quanto l'impossibilità per la persona detenuta di svolgere il proprio ruolo familiare inciderà sulla propria relazione con il/la compagno/a, con i/le figli/figlie, e sulla loro vita, lungo tutto il tempo della detenzione, all'ingresso, durante la permanenza e all'uscita.

Nell'istituzione carceraria è problematico mantenere attive le relazioni esterne, in particolare quelle affettive. La solitudine, l'isolamento, la lontananza e l'impossibilità di coltivare i legami primari influenzano negativamente sia il nucleo familiare che il/la detenuto/a

Effetti sul sistema

Gli/le **operatori/operatrici del penitenziario** non sono stati/e scelti/e dalla persona (non è certo stato scelto il contesto e le sue funzioni non necessariamente vengono condivise anche in caso di rivisitazione critica del proprio comportamento), ma sono indispensabili per la sua sopravvivenza anche psicologica: una sorta di paradosso relazionale.

Per gli/le operatori/operatrici del carcere, peraltro, la verifica positiva del proprio lavoro è pressoché impossibile, quanto meno rara; la verifica più frequente è quella in negativo, in caso di recidiva, mentre nulla si sa di quanti/e, usciti/e dal carcere, hanno avviato un effettivo percorso di reinserimento e di presa di distanza dal comportamento criminale.

Le conseguenze per la **società** possono essere rintracciate nel nostro diffuso pensiero sulle strategie per affrontare i conflitti sociali in termini di punizione/vendetta e nell'idea, teoricamente affermata da Durkheim come una delle funzioni del crimine, che il confine fra chi rispetta le norme e quanti (esempio di cattiva socialità) le trasgrediscono consenta ai primi di sentirsi dalla parte dei "giusti".

Criticità e prospettive

- Il trattamento penitenziario - *di cui pure vanno apprezzati gli obiettivi di riduzione del danno da detenzione e di accompagnamento di percorsi tesi alla risocializzazione* - pone alcuni problemi riconducibili principalmente: alla discontinuità di relazione sociale prodotta dai confini della detenzione, con il rigido allontanamento della persona detenuta da tutti gli altri contesti dell'interazione sociale (Gulotta, Zettin, 1999; Serra, 1999; World Health Organization, 2008).
- Il collegamento con il mondo esterno sia essenziale per il recupero sociale del/della condannato/a. In questo senso sembrano essersi mosse alcune riforme:
 - ▶ Legge 689/1981, che ha introdotto la possibilità di sostituire – già al momento della pronuncia della sentenza di condanna – le pene detentive brevi con sanzioni quali la semidetenzione e la libertà controllata.
 - ▶ Legge Gozzini (663/1986), che ha ampliato i margini di accesso alle misure alternative introdotte dall'ordinamento penitenziario del 1975.
 - ▶ La legge Simeone-Saraceni (165/1998), che ha incrementato le ipotesi di fruibilità delle misure alternative consentendone l'applicazione, in caso di condanne a pene brevi, direttamente dallo stato di libertà (nell'evidente obiettivo di non interrompere processi riabilitativi già avviati).

Criticità e prospettive

- La **dimensione strettamente custodiale e retributiva della pena** resta comunque prevalente, nonostante i significati proposti dalle innovazioni normative e l'impegno sia del mondo scientifico sia di quello operativo a ricercare soluzioni non detentive.
- Difficoltà a operare secondo criteri trattamentali in un contesto che, come abbiamo visto, è per sua natura generatore di effetti spersonalizzanti e deprivanti.
- In carcere, viene reclusa l'autonomia e la stessa opportunità di condividere il processo di trattamento (nel senso di aderirvi consapevolmente) viene frequentemente meno, come scelta libera, dal momento che l'eventuale mancata accettazione costituisce un ostacolo alla fruizione delle misure alternative, intese come ratifica di progressi trattamentali.
- Altro problema, le **effettive finalità del programma di trattamento**: se da un lato, infatti, la sua individualizzazione può far supporre la possibilità di crescita personale con rivisitazione critica delle scelte comportamentali, dall'altro la necessaria acquisizione delle regole della vita carceraria e la richiesta di adeguamento a un contesto tendenzialmente passivo fanno realisticamente supporre che si tratti di un processo di contenimento più che di responsabilizzazione.

Criticità e prospettive

È necessario un diverso, nuovo modo di pensare risposte sanzionatorie coerenti con le funzioni riabilitative della pena, una diversa, nuova modalità di gestione/prevenzione del crimine ispirata alle finalità di sicurezza, benessere del singolo (vittima, detenuto/a, ex detenuto/a), dei sistemi professionali coinvolti (operatori/operatrici, servizi) e della collettività.

- Questo è l'orientamento affermato dalla **legge quadro 8 novembre 2000, n. 328**, rispetto all'integrazione dei servizi alla persona, a partire dall'analisi dei bisogni presenti a livello territoriale e in un'ottica ispirata alla *promozione del benessere*.
- La de-istituzionalizzazione dell'intervento, il coinvolgimento attivo della società, per garantire continuità tra il sistema delle risposte penali e i meccanismi delle risposte sociali, costituiscono oggetto del più recente dibattito in materia, che sottolinea la **necessità di individuare criteri con cui discriminare fra condizioni che rendono necessario il carcere e condizioni che più opportunamente richiederebbero interventi di natura sociale** (Palomba, 2007; Margara, 2007).
- È necessaria la ricerca di un difficile equilibrio tra le **esigenze di sicurezza sociale** – che sovente attivano la tendenza alla reintroduzione di un clima restrittivo, erroneamente interpretato come unica strada per affrontare l'emergenza criminalità – e l'**esigenza di attuare forme efficaci di reinserimento attivo e di prevenzione della recidiva** (Patrizi, De Gregorio, 2009).

Criticità e prospettive

In questa stessa direzione va evidenziato il dibattito su una riforma del codice:

- a) l'adeguatezza della norma penale rispetto ai mutamenti culturali e sociali, nonché alle nuove forme di illecito, con i connessi criteri di regolamentazione: necessità di modifica di alcune leggi.
- b) la funzionalità delle forme di pena previste e la loro aderenza alle finalità indicate dalla Costituzione: il **progetto Pisapia** ridisegna l'intero impianto sanzionatorio e supera l'esclusività della pena detentiva introducendo, nella tradizione sostanzialmente retributiva, principi e criteri di natura riparativa. Vengono così previste, oltre alla **depenalizzazione dei reati minori**, misure coerenti con la finalità di un riequilibrio sociale realizzato attraverso formule riparative e conciliative: **probation processuale, lavoro in favore della comunità, mediazione**, secondo quanto indicato anche dalle disposizioni internazionali in materia.